



Comune di Borso del Grappa



Comune di Monfumo



Comune di Possagno

**Comitato Unico di Garanzia Associato
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA ASSOCIATO
TRA I COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA MONFUMO E POSSAGNO**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito in forma associata presso il Comune di Borso del Grappa, ente capofila, al quale hanno aderito i Comuni di Borso del Grappa, Monfumo e Possagno, nominato con determinazione del Responsabile per la gestione delle risorse umane del Comune Capofila ai sensi dell'articolo 21 della legge 183 del 04.11.2010 (c.d. "Collegato Lavoro") e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Art. 2 - Composizione e sede

1. Il Comitato è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- da un numero di rappresentanti delle Amministrazioni associate tale da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

2. Per ogni tipologia di componente è previsto un supplente, che può partecipare alle riunioni del Comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

3. Il Presidente del Comitato, d'intesa con le Amministrazioni aderenti, è il rappresentante del Comune di Borso del Grappa, ente capofila.

4. Il Comitato ha sede presso il Comune di Borso del Grappa, in Piazza G. Marconi, 10 – 31030 Borso del Grappa (TV).

Art. 3 - Durata in carica

1. Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

2. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

3. I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 4 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi delle Amministrazioni associate.

Art. 5 - Convocazioni

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta l'anno.
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 6 - Deliberazioni

1. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
2. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei componenti del Comitato o da altro soggetto individuato allo scopo.
6. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
7. I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.
8. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
9. Le deliberazioni approvate sono inoltrate a tutte le Amministrazioni aderenti al Comitato per le successive valutazioni.
10. Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la delibera verrà tempestivamente comunicata alle Amministrazioni aderenti.

Art. 7 - Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà comunicazione alle Amministrazioni aderenti per consentirne la sostituzione.
2. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

3. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e alle Amministrazioni aderenti.

Art. 8 - Commissioni e gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.
2. Il Presidente anche su richiesta dei componenti può chiedere la partecipazione alle sedute di soggetti esterni al Comitato e senza diritto di voto e senza oneri a carico dei Comuni.
3. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 9 - Compiti del Comitato

1. Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, dell'articolo 21 della L. 183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità.

Art. 10 - Relazione annuale

1. Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nelle Amministrazioni associate, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

2. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:
 - dalle Amministrazioni aderenti alla gestione associata del Comitato, ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante *“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*;
 - dal servizio di prevenzione e sicurezza delle Amministrazioni aderenti.

3. La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi delle Amministrazioni aderenti.

Art. 11 - Rapporti tra il Comitato e le Amministrazioni aderenti alla gestione associata

1. I rapporti tra il Comitato e le Amministrazioni aderenti alla gestione associata sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

2. Il Comitato mette a disposizione le informazioni utili ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito internet istituzionale delle Amministrazioni aderenti.

3. Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

4. Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici delle Amministrazioni, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 13 - Validità e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna Amministrazione aderente.

2. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate con il voto di almeno 3 componenti del Comitato.

3. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con deliberazione di Giunta comunale dei Comuni associati e pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna Amministrazione.